



| Testo emendamento Macina   | Suggerimenti correttivi   |
|--|---|
| <p><b>EMENDAMENTO APPROVATO e dichiarato inammissibile</b></p> <p>Art. 1.</p> <p><i>Dopo il comma 1 inserire i seguenti:</i></p> <p>1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«Art. 7-bis.<br/>(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei <b>diritti umani fondamentali</b>)</p> <p>1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei <b>diritti umani fondamentali</b>, di seguito denominata "Commissione", con lo scopo di vigilare sulla protezione dei diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dall'articolo 2 della Carta Costituzionale e <b>quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</b></p> <p>2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un immobile pubblico ad essa esclusivamente destinato. La Commissione disciplina lo svolgimento della propria attività mediante un regolamento interno da essa adottato.</p> <p>3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa</p> | <p><b>TITOLO del DDL:</b><br/><b>ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI</b></p> <p><b>Proposta sull' Art 1, Comma 1:</b></p> <p>1. Al fine di assicurare la piena attuazione, promozione e protezione dei diritti umani, in conformità a quanto previsto <b>dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, oltre che dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, e dal diritto dell'Unione europea,</b> è istituita, con sede in Roma, l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata "Autorità", che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con indipendenza amministrativa e di giudizio, nonché in piena autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.</p> |



moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze giuridiche, sociali, e umane in genere, in Italia e all'estero.

4. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità ovvero in caso di condanna per delitto non colposo. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico di impedimento permanente e in caso di dimissioni. In caso di cessazione o revoca, si provvede alla sostituzione del componente. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si

#### Comma 4.

Proposta sulla durata del mandato: **7 anni** (sarebbe un tempo a cavallo tra le legislature, come per il Presidente della Repubblica, per capirci, cioè a garanzia della imparzialità dell'Autorità stessa): magari per il Presidente potrebbe esserci un rinnovo/verifica della carica a medio termine, ai **3 anni e 6 mesi (?)**.

#### Comma 5.

**Questo può tranquillamente restare** (è un campo comunque delimitato)



provvede con le modalità previste dal comma 4.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale o libero professionale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario generale, due dirigenti di livello non generale e ventisette unità di personale delle aree funzionali, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

### **Comma 9.**

Occorre evitare che il contingente iniziale copra tutte le competenze che invece devono essere assunte con concorso pubblico. Quindi il numero dei posti disponibili non può e non deve saturare l'intero organico (in subordine 10 unità avviano la Commissione) ...

### **UFFICIO DI SEGRETERIA DELL'AUTORITÀ**

1. L'Autorità ha sede in un edificio a essa destinato e si avvale per il suo funzionamento, di personale di ruolo.

2. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito da trenta unità di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e diciassette impiegati. L'organico può essere incrementato ai sensi del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere e dei mezzi informatici.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Tale regolamento dovrà altresì provvedere alla riorganizzazione, accorpamento, soppressione delle strutture organizzative governative divenute incompatibili, ovvero rendere



Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, previsti dalla disciplina vigente e collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico Pag. 79 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

10. Con propri regolamenti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la Commissione definisce l'organizzazione e il funzionamento dei propri uffici, la dotazione organica nei limiti stabiliti ai sensi del comma 9, le modalità di pubblicità delle spese, la gestione amministrativa, contabile e finanziaria la quale è sottoposta al controllo successivo della Corte dei conti.

11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di

compatibili le stesse con le competenze assegnate all'Autorità.

#### Comma 12.

E' il decreto istitutivo del CIDU e, sinceramente, sono contrario alla sua abrogazione in quanto esso rappresenterebbe la controparte governativa naturale dell'Autorità garante.

Qui ci deve essere un bisticcio che va capito: dato che alla lettera e) c'è un richiamo esplicito alla collaborazione con il CIDU, abrogato dal comma 12 (?)



competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.

(*Compiti della Commissione*)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e su eventuali abusi perpetrati, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla protezione dei diritti umani fondamentali e sulla parità di trattamento in conformità agli articoli 2 e 3 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e sull'operatività ed efficacia degli strumenti di tutela predisposti dall'Italia sul rispetto dei diritti umani e relativamente al contrasto alle discriminazioni;

c) fornire assistenza indipendente alle vittime di violazioni dei diritti umani nel dare seguito alle segnalazioni da essi inoltrate;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione in materia di protezione dei diritti umani fondamentali in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

e) fungere da punto di contatto nello svolgimento di azioni di monitoraggio e verifica in materia di protezione dei diritti umani in conformità all'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali e in materia di contrasto alle discriminazioni nei confronti di

**Lettera e).**

### **RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI AVENTI FUNZIONI DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI**

1. L'Autorità coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani che si proponga adottare indirizzi preventivi permanenti, l'Autorità indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3 L'Autorità promuove apposite forme di raccordo con i Garanti di cui al comma 2, che favoriscano un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. L'Autorità promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.



#### Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform  
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings  
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on  
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore (IGC)

punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La Commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'UNAR avvalendosi **del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani**, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani. La Commissione coopera con le Autorità nazionali indipendenti che si occupano di tutela dei diritti umani. In accordo con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale o con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza la Commissione può intervenire nelle materie di competenza;

*f)* svolgere monitoraggio e analisi delle politiche di prevenzione e di contrasto alle discriminazioni e alle violazioni dei diritti umani fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte;

*g)* formulare raccomandazioni e pareri motivati su questioni connesse al rispetto Pag. 80 dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione e delle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere *a)* e *b)*. In particolare, può formulare proposte per la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni;

*h)* verificare l'attuazione delle convenzioni, degli accordi internazionali ratificati dall'Italia e delle norme di diritto dell'Unione Europea in materia di diritti umani, vigilando altresì sull'esecuzione delle sentenze

**Lettera m).**

#### **FORUM PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI**

1.L'Autorità istituisce il Forum permanente per i diritti umani, di seguito denominato "Forum".  
2.Il Forum è costituito dagli organismi per la tutela dei diritti umani; dalle organizzazioni non governative e dalla società civile che operano, a livello nazionale ed internazionale, per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario; da docenti universitari ed esperti di diritti umani; da altre persone fisiche e giuridiche impegnate nella



#### Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani

Member of the FRA Fundamental Rights Platform  
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings  
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on  
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore (IGC)

della Corte europea dei Diritti dell'uomo concernenti lo Stato italiano e contribuendo alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre ai competenti organismi internazionali, nell'adempimento di specifici obblighi da essa derivanti;

i) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione, la protezione e il rispetto dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

l) promuovere la cultura dei diritti umani e, anche in collaborazione con l'UNAR, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; a tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

m) istituire un *forum* permanente per il pubblico confronto sul tema dei diritti umani al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle

promozione e protezione dei diritti umani e del diritto umanitario.

3. L'Autorità stabilisce con propria determinazione le modalità di costituzione e di adesione al Forum, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

4. Il Forum è organo consultivo e collabora con l'Autorità nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e protezione dei diritti umani. Ogni associazione o persona accreditata al Forum, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, può formulare proposte operative, rapporti e pareri.

5. Il presidente dell'Autorità convoca, almeno una volta all'anno, il Forum. Un terzo dei componenti dell'Autorità possono chiedere, in via straordinaria, la convocazione del Forum per ragioni di necessità e urgenza.

6. Nessun emolumento o rimborso è previsto ai componenti del Forum.



**discriminazioni:** il *forum* è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Nell'ambito dei poteri di cui al presente articolo, la Commissione può richiedere l'esibizione di atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani nonché richiedere di svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza ovvero riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro 30 giorni dalla notificazione della richiesta.

4. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione Pag. 81 pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito del





**Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani**

Member of the FRA Fundamental Rights Platform  
Member EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings  
Accredited Observer to WIPO Intergovernmental Committee on  
Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and  
Folklore (IGC)

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

**1.1. (Nuova formulazione)** Macina, Quartapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pollastrini, Bilotti, Fusacchia, Palazzotto, Lattanzio.